

Società con socio unico controllata ai sensi art. 2497 bis C.C. da SRR ATO 6 – Società Consortile per Azioni
Enna 09.12.2025

Determinazione dell'Amministratore Unico n. 18 /2025

Oggetto **Incarico professionale al prof. Avv. Agatino Cariola e all'avv. Andrea Provvidenza per Reclamo ex art. 669- terdecies c.p.c. da proporre innanzi al Tribunale Civile di Enna, contro Lucilla s.r.l., per l'annullamento e/o la riforma dell'ordinanza del Tribunale di Enna, sez. Esecuzioni civili mobiliari**

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Panebianco, Amministratore Unico di Ambiente e Tecnologia S.r.l., a seguito della nomina effettuata in sede di Assemblea del 16 maggio 2019, rinnovata in data 6 luglio 2020, in data 30 giugno 2021 e successivamente in data 13 aprile 2023

PREMESSO CHE:

- Ambiente e Tecnologia S.r.l. è società controllata della SRR Enna Provincia ATO 6 a sua volta organismo il cui capitale sociale è detenuto dai Comuni ricadenti nel territorio provinciale, nonché dall'ente Provincia;
- Ambiente e Tecnologia S.r.l. rientra nella definizione di “organismo di diritto pubblico” di cui all'ALLEGATO I.1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e, pertanto, per l'acquisizione di lavori, beni e/o servizi, è tenuta all'osservanza delle disposizioni contenute nel predetto Codice;
- Ambiente e Tecnologia S.r.l. affida all'esterno specifici incarichi di patrocinio legale in quanto non è dotata di un autonomo ufficio per la difesa in giudizio;
- tali incarichi rientrano nella fattispecie del contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione di una singola controversia o questione, e sono sottoposti al regime dei c.d. “contratti esclusi” di cui all'articolo 56, comma 1, lett. h) del D. Lgs. n. 36/2023;
- l'art. 13, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023 ai sensi del quale l'affidamento dei contratti esclusi “che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3”, ossia dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato;
- l'articolo 56, comma 1, lett. h) del D. Lgs. n. 36/2023 specificamente esclude dall'applicazione delle norme del Codice dei Contratti Pubblici i servizi legali ivi specificati, ferme restando le previsioni di cui all'art. 3 del medesimo decreto che impone alle Stazioni appaltanti di favorire l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità;
- è obbligatoria l'acquisizione del CIG, ai fini della tracciabilità finanziaria, anche per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici;

TENUTO CONTO CHE:

- con determina n. 39 dell'Amministratore Unico del 27.11.2024 Ambiente e Tecnologia S.r.l. disponeva, per le motivazioni riportate nel richiamato atto, di dover proporre opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. contro

AeT Ambiente e Tecnologia s.r.l.

Sede legale via Nazionale n. 31 - 94100 ENNA - Partita IVA e C.F. 01220960866

Pec: ambientetecnologiasrl@pec.it

Società con socio unico controllata ai sensi art. 2497 bis C.C. da SRR ATO 6 – Società Consortile per Azioni una nuova azione esecutiva intrapresa da Lucilla S.r.l. conferendo apposito mandato ad litem ad un professionista cattedratico di chiara fama quale il prof. avv, Agatino Cariola e all'avv. Andrea Provvidenza data la complessità e la delicatezza della questione;

- il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Enna, con Ordinanza del 13.11.2025, comunicata in data 26.11.2025, ha rigettato l'istanza di sospensione formulata da Ambiente e Tecnologia S.r.l., assegnando il termine perentorio di 90 giorni per proporre reclamo avverso la prefata Ordinanza;
- sentiti i legali incaricati, gli stessi con nota del 02 dicembre u.s. hanno relazionato sui profili di ammissibilità ed opportunità del reclamo e sui possibili profili di rischio;
- valutata la questione e condivisa la necessità, a tutela dei propri interessi, di presentare reclamo per la riforma dell'Ordinanza del 13.11.2025, è imprescindibile procedere al conferimento di un nuovo incarico, prima della scadenza del termine processuale, ai medesi legali, prof. avv, Agatino Cariola e avv. Andrea Provvidenza, a garanzia della medesima linea difensiva, finalizzata a contestare l'esistenza del diritto della parte istante e per la specifica conoscenza del caso, ricorrendo, dunque, la fattispecie della evidente consequenzialità e complementarità con altro incarico avente lo stesso oggetto;
- il prof. avv, Agatino Cariola e l'avv. Andrea Provvidenza con nota del 02 dicembre 2025 hanno formulato una proposta di compenso professionale nella misura minima prevista dal DM Giustizia 147/2022;
- l'art. 3 della legge n. 241/1990 ai sensi del quale, al comma 1, si specifica che "Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato (...)";
- risulta soddisfatto l'onere motivazionale di cui all'art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Il responsabile del presente Procedimento è individuato nel geom. Salvatore Lo Verde dipendente di Ambiente e Tecnologia S.r.l.;

Per le ragioni espresse in narrativa e qui richiamate e confermate:

Determina

- 1) per le ragioni in fatto e diritto esposte nelle premesse, che si hanno qui per integralmente assunte, di affidare al prof. avv. Agatino Cariola e all'avv. Andrea Provvidenza del foro di Catania, con studio in Catania Via Gabriello Carnazza n.51 alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa, l'incarico di patrocinio legale, con ogni facoltà di legge, per proporre reclamo ex art. 669 – terdecies c.p.c. contro Lucilla S.r.l. per l'annullamento e/o riforma dell'ordinanza del Tribunale di Enna del 13.11.2025, sez. Esecuzioni civili mobiliari, al fine di tutelare gli interessi di Ambiente e Tecnologia S.r.l.;
- 2) di dare atto che per il pagamento complessivo dell'onorario, si provvederà ai sensi della Tabella Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito civile Art. 1-11 D.M. Giustizia 55/14 aggiornata al D.M. n. 147 del 13/08/2022 come di seguito specificato:

Table: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)

Società con socio unico controllata ai sensi art. 2497 bis C.C. da SRR ATO 6 – Società Consortile per Azioni

Competenza: procedimenti cautelari

Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo:	€ 1.126,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:	€ 601,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:	€ 1.418,00
Fase decisionale, valore minimo:	€ 886,00
Compenso tabellare (valori minimi)	€ 4.031,00

PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare	€ 4.031,00
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 604,65
Cassa Avvocati (4%)	€ 185,43
Totale imponibile	€ 4.821,08
IVA 22% su Imponibile	€ 1.060,64
IPOSTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE	€ 5.881,72

a tal fine le parti concordano di fissare il compenso dei Professionisti nella misura totale di € 4.821,08 oltre IVA a cui vanno aggiunti le spese per il contributo unificato pari ad € 147,00;

- 3) viene inoltre stabilita la corresponsione di un acconto iniziale di € 2.000,00 oltre IVA;
- 4) di stabilire che le parti, qualora tenute per legge, si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i., pertanto, le transazioni relative all'esecuzione del presente Contratto saranno effettuate mediante conti correnti bancari o postali dedicati, accessi presso banche o presso società di Poste italiane Spa, secondo il disposto dell'art.3, comma 1 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.;
- 5) di inviare per opportuna conoscenza la presente determinazione all'Organismo di Vigilanza in materia di anticorruzione della società.

L'Amministratore Unico